

CAMERA DEI DEPUTATI N. 1646

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

BUTTI, FOTI, ARMANI, RICCIO, AIRAGHI

Modifiche all'articolo 338 del testo unico delle leggi sanitarie, di cui al regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, in materia di edificabilità delle zone limitrofe alle aree cimiteriali

Presentata il 25 settembre 2001

ONOREVOLI COLLEGHI! — Come è noto, il testo unico delle leggi sanitarie, di cui al regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, detta la disciplina relativa alla collocazione e alle caratteristiche dei cimiteri, fissandone i parametri quantitativi, definendo limiti, distanze ed ampiezze delle zone cosiddette « di rispetto ».

La *ratio* della normativa è rivolta soprattutto alla tutela e alla salvaguardia degli aspetti igienico-sanitari che riguardano gli insediamenti cimiteriali e le zone ad essi limitrofe, a scapito, talvolta, delle esigenze di ordine urbanistico.

Con la presente proposta di legge si intende riequilibrare la situazione soddisfacendo al meglio le esigenze di ordine più strettamente sanitario con quelle di carattere urbanistico e ambientale, in una più ampia logica di interesse pubblico.

A tale fine si propone una modifica all'articolo 338 del citato testo unico delle leggi sanitarie, innanzitutto nella parte in cui limita il potere delle amministrazioni comunali, subordinando al prefetto il loro potere di deroga ai limiti sanciti dalla legge, per quanto riguarda l'ampiezza delle zone di rispetto; in secondo luogo, si intende abolire la diversificazione prevista nel quinto comma dello stesso articolo, secondo cui questa distanza non può essere comunque inferiore a 100 metri nei centri urbani con più di 20 mila abitanti, mentre negli altri casi è possibile ridurla a 50 metri.

Questa iniziativa risponde, inoltre, all'esigenza di allineare l'Italia agli altri Paesi europei, dove le fasce di rispetto tra cimiteri e zone urbane sono nettamente inferiori e dove si pone maggiore attenzione ai parametri qualitativi piuttosto che

a quelli quantitativi, che addirittura risultano del tutto assenti nel quadro normativo nazionale.

Auspicando, dunque, un imminente e necessario intervento del legislatore sugli *standard* qualitativi riguardanti i cimiteri, si attribuiscono intanto agli enti locali, che ben conoscono lo stato dei luoghi, una maggiore autonomia e un più ampio potere di deroga ai limiti previsti per le distanze; il consiglio comunale può, con apposita deliberazione e previo parere fa-

vorevole dell'azienda sanitaria locale, ridurre l'ampiezza della zona di rispetto di un cimitero, quando non si oppongano ragioni igieniche e sussistano gravi e giustificati motivi, purché nei centri abitati la zona non risulti inferiore a 50 metri. È inoltre consentito ai comuni di derogare, altresì, alle distanze previste ove si verifichi la necessità di realizzare opere pubbliche o di interesse pubblico ritenute utili e non collocabili altrove nel territorio comunale.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

1. Il primo comma dell'articolo 338 del testo unico delle leggi sanitarie, di cui al regio decreto 24 luglio 1934, n. 1265, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

« I cimiteri devono essere collocati alla distanza di almeno 200 metri dal centro abitato. È vietato costruire intorno ai cimiteri nuovi edifici e ampliare quelli preesistenti, entro il raggio di 200 metri dal perimetro dell'impianto cimiteriale, quale risultante dagli strumenti urbanistici vigenti nel comune, o, in difetto di essi, comunque quale esistente in fatto, salve le deroghe ed eccezioni previste dalla legge ».

2. I commi quarto, quinto, sesto e settimo dell'articolo 338 del testo unico delle leggi sanitarie, di cui al regio decreto 24 luglio 1934, n. 1265, e successive modificazioni, sono sostituiti dai seguenti:

« Il consiglio comunale può, quando risulti accertato che a causa di particolari condizioni locali non sia possibile provvedere altrimenti, ed acquisito il parere favorevole della competente azienda sanitaria locale, approvare la costruzione di nuovi cimiteri o l'ampliamento di quelli già esistenti ad una distanza inferiore a 200 metri dal centro abitato, con il limite inderogabile di 50 metri.

Nel caso in cui l'impianto sia separato dal centro urbano da strade pubbliche classificate ai sensi della legislazione vigente almeno di livello comunale, o da fiumi, laghi o dislivelli naturali rilevanti, ovvero da ponti o da impianti ferroviari, il consiglio comunale può, acquisito il parere favorevole della competente azienda sanitaria locale, deliberare la riduzione della zona di rispetto di cui al quarto comma,

con il limite inderogabile di 50 metri dal centro abitato.

Per dare esecuzione ad un'opera pubblica o all'attuazione di un intervento di pubblica utilità, purché non vi ostino ragioni igienico-sanitarie, il consiglio comunale può consentire, acquisito il parere favorevole della competente azienda sanitaria locale, la riduzione della zona di rispetto con il limite inderogabile di 50 metri dal centro abitato, autorizzando l'ampliamento di edifici preesistenti o la costruzione di nuovi edifici. Tale riduzione si applica, con identica procedura, per la realizzazione di parchi, giardini o parcheggi pubblici.

Al fine dell'acquisizione del parere della competente azienda sanitaria locale, previsto dal presente articolo, decorsi inutilmente due mesi dalla richiesta, il parere si ritiene favorevolmente espresso ».

3. I commi 3 e 4 dell'articolo 57 del regolamento di polizia mortuaria, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285, sono abrogati.

